



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2018

Modifiche all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore comunale e le funzioni di consigliere comunale

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, la legislazione attuale sancisce il divieto di cumulo tra la carica di consigliere e quella di assessore nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede, infatti, che qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore «cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti».

In ossequio al principio generale della separazione dei poteri, la *ratio* di tale incompatibilità è quella di garantire una separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo (spettanti agli organi assembleari) e funzioni di governo (spettanti agli organi esecutivi), mantenendo appunto nettamente distinte la carica elettiva da quella più propriamente esecutiva.

In sostanza, si ritiene che la possibilità che una medesima persona faccia parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo e al contempo di quello di governo esponga maggiormente al rischio di potenziali conflitti di interesse nonché di un eccessivo concentrazione di poteri, soprattutto nei comuni di grandi dimensioni.

Il presente disegno di legge - mantenendo l'impianto complessivo della disposizione citata - intende porre rimedio a un *vulnus* della rappresentanza negli enti locali che si verifica nei casi in cui si interrompe il rapporto fiduciario tra sindaco e assessore.

Sulla base della normativa vigente, infatti, un sindaco può (almeno in linea teorica) condizionare la composizione del consiglio comunale, nominando un assessore che poi revoca discrezionalmente. Un assessore che sia successivamente revocato dal sindaco perde così ogni funzione pubblica rappresentativa e viene, di fatto, escluso dalla vita politico-amministrativa dell'ente, essendogli preclusa la possibilità di rientrare a far parte del consiglio nel quale è stato democraticamente eletto (e nel quale, intanto, è subentrato il primo dei non eletti).

È evidente che tale sistema appare del tutto sproporzionato rispetto alla finalità che si intende perseguire, con il rischio altresì di limitare enormemente l'autonomia delle scelte politico-amministrative dell'assessore stesso.

La soluzione che si propone - fermo restando il principio dell'incompatibilità tra organo esecutivo e quello assembleare - consiste nel sancire il divieto di cumulo della carica di assessore con le funzioni di consigliere comunale, prevedendo che, nel caso in cui un consigliere sia nominato assessore, lo stesso, anziché cessare dalla carica, venga sospeso *ex lege* dalle funzioni di consigliere e sostituito, per l'intera durata dell'incarico, dal primo dei candidati non eletti cui viene affidata la supplenza.

Nel rispetto anche della volontà popolare e del mandato elettivo ricevuto, si garantisce così al consigliere sospeso il diritto di rientrare in consiglio comunale nel caso in cui - per qualsiasi motivo (dimissioni, revoca, eccetera) - cessa dalla carica di assessore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la carica di consigliere comunale e provinciale è» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni di consigliere comunale sono»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La nomina di un consigliere comunale alla carica di assessore determina, per la durata dell'incarico, la sospensione dalle funzioni di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, con contestuale affidamento della supplenza per l'esercizio delle stesse al primo dei candidati non eletti. Qualora il consigliere sostituito cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore, la sospensione ai sensi del periodo precedente cessa e il Consiglio dispone la revoca della supplenza nella prima adunanza successiva alla relativa comunicazione»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incompatibilità della carica di assessore con le funzioni di consigliere comunale».

€ 1,00